



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020, che hanno disposto una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LE PARTI**

1. Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (di seguito, “Genoa” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La Società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.
2. Movimento Consumatori e CODICI in qualità di associazioni dei consumatori segnalanti.

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte, contenute nei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*”:

*a) “Art. 10. La squalifica dello Stadio Luigi Ferraris di Genova nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell’abbonamento”;*

*b) “Art. 17. La società Genoa CFC si riserva il diritto di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito [www.genoacfc.it](http://www.genoacfc.it) o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;*

*c) “Art. 18. I presenti Termini e Condizioni qui riportati, sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e*

*risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Genova”.*

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### ***1) L’iter del procedimento***

**4.** Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 *bis* del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio *CV/203 Genoa – Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

**5.** Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti - Stagione 2019/20*”, trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto essere vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere *b)*, *m)* e *u)*, nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

**6.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste al Genoa varie informazioni, tra cui l’indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettere *b)*, *m)* e *u)*, del Codice del Consumo.

**7.** In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l’associazione di consumatori Altroconsumo<sup>1</sup>.

**8.** In data 14 febbraio 2020 si è tenuta l’audizione del professionista.

**9.** L’associazione Movimento Consumatori ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 21 febbraio 2020. La Società ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 9 settembre 2020.

---

<sup>1</sup> Doc. 28 del fascicolo istruttorio, inviato in data 26 febbraio 2020 e acquisito agli atti del fascicolo in data 17 marzo 2020.

**10.** Con comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2020, Genoa ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento<sup>2</sup>.

**11.** In data 11 maggio 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.

**12.** In data 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**13.** Le associazioni Codici e Movimento Consumatori hanno presentato le loro memorie, rispettivamente, il 1°<sup>3</sup> e il 7 settembre 2020<sup>4</sup>.

**14.** Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 15 settembre 2020<sup>5</sup>.

## ***2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità***

**15.** Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)), il 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione Altroconsumo. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che l'adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l'attività sociale.

## ***3) Le argomentazioni difensive delle parti***

### *Le argomentazioni svolte dal professionista*

**16.** Nel corso del procedimento<sup>6</sup> il professionista ha sostenuto che, in base all'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, l'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo ed in particolare a quello calcistico, sia circostanza

---

<sup>2</sup> Doc. 24 del fascicolo istruttorio.

<sup>3</sup> Doc. 34 del fascicolo istruttorio.

<sup>4</sup> Doc. 37 del fascicolo istruttorio.

<sup>5</sup> Doc. 39 del fascicolo istruttorio.

<sup>6</sup> Doc. 20 del fascicolo istruttorio (verbale di audizione del professionista del 14 febbraio 2020).

tale da non rendere vessatorie le clausole che escludono o limitano la responsabilità dello stesso e il rimborso di quota parte dell'abbonamento.

**17.** Secondo il professionista, tra l'altro, in generale:

(i) le clausole contestate sono mutuare da “*modelli contrattuali elaborati, per prassi comune a quasi tutte le società di calcio anni or sono, e mantenute, nel corso del tempo, nei format utilizzati di stagione in stagione*”;

(ii) le clausole in esame sarebbero giustificate dal fatto che l'abbonamento permette al consumatore di fruire degli eventi calcistici a condizioni particolarmente vantaggiose, se rapportate alla somma del prezzo di acquisto dei singoli biglietti;

(iii) l'applicazione delle sanzioni sportive prescinderebbe “*in maniera pressoché esclusiva*” da cause imputabili alla Società, che risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

**18.** Riguardo all'art. 17 delle condizioni, la Società afferma che anche questa clausola è mutuata da modelli contrattuali elaborati per prassi e comunque che essa non ha mai avuto concreta applicazione.

**19.** Secondo Genoa, l'art. 18 delle condizioni contrattuali avrebbe la finalità di individuare un unico giudice investito dei contenziosi, atteso che la grande maggioranza degli abbonati risiedono nel circondario di Genova.

**20.** La Società ha allegato alla sua memoria conclusiva una nota che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla LNPA, che contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, di chiusure di settori, di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

#### *Le argomentazioni svolte dalla FIGC*

**21.** La FIGC sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico.

In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno

determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo, le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

**22.** In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria, hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, "*potrebbe indurre il legislatore federale a rivedere il delineato sistema sanzionatorio*" previsto dal Codice di giustizia sportiva.

#### *Le argomentazioni svolte dalle associazioni parti del procedimento*

**23.** L'associazione Codici ha ribadito la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell'Autorità.

**24.** Secondo l'associazione Movimento Consumatori le clausole relative all'acquisto dell'abbonamento stagionale e dei biglietti singoli che escludono ogni rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente al verificarsi di un evento non imputabile a Genoa, determinerebbero a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al contempo, avrebbero l'effetto di escluderne o limitarne le azioni o i diritti in caso di inadempimento da parte dello stesso professionista. Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, l'equilibrio sinallagmatico conseguente all'impossibilità della prestazione è garantito dalle regole dettate dagli artt. 1463 e 1464 c.c., che impongono alla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, ma che abbia già ricevuto la controprestazione, di restituirla in proporzione alla prestazione non eseguita. Ogni diversa soluzione, a dire dell'associazione, imponendo la dazione di una somma di denaro senza giustificazione risulterebbe incompatibile con la causa concreta del contratto<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> A riguardo, Movimento Consumatori richiama, tra l'altro, l'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova nel giudizio tra la stessa Associazione e la Società calcistica rispetto alle

**25.** Inoltre, Movimento Consumatori sottolinea che l'asserita necessità per le società sportive di tutelarsi contro l'abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti, tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori, non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l'esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio.

**26.** Secondo Movimento Consumatori anche l'art. 17 delle condizioni di abbonamento di Genoa, prevedendo la possibilità per il professionista di modificare le clausole contrattuali senza un giustificato motivo, e l'art. 18 delle medesime, derogando alla previsione relativa al foro del consumatore, violerebbero, rispettivamente, l'art. 33, comma 2, lettere *m)* ed *u)*, del Codice del Consumo.

#### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**27.** In via preliminare si rileva che quanto sostenuto dalla FIGC per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

**28.** L'ipotesi secondo cui il legislatore sportivo potrebbe, nel caso in cui l'Autorità dichiarasse vessatorie le clausole in questione, sostituire le vigenti norme del Codice di giustizia sportiva - che prevedono sanzioni come la chiusura dello stadio o di suoi settori - con altre meno efficaci non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come "superiori". Inoltre, va ricordato che la

---

clausole di abbonamento qui esaminate. Secondo tale ordinanza "la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l'abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall'art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell'abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell'abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell'art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l'arricchimento della società nell'ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c."

disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

**29.** Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell'equità l'argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l'effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall'altro, sottraggono il soggetto che organizza l'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all'ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei sostenitori.

**30.** In tal senso l'Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o di quota parte dell'abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto o di quota parte dell'abbonamento in caso di annullamento dell'evento e, d'altro lato, a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

**31.** Inoltre, sulla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280<sup>8</sup>. Secondo tale disciplina l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono

---

<sup>8</sup> L'art. 1, comma 2, afferma che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*"; secondo l'art. 3, comma 1, "*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*".

sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice Civile. Peraltro, l'art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come “*irrinunciabili*” i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

**32.** La circostanza, rilevata dalla Società, per cui le clausole in esame sono mutate da modelli contrattuali utilizzati, da tempo e per prassi, da quasi tutte le società di calcio, non giustifica la loro adozione, ma anzi evidenzia una prassi del settore contrastante con il Codice del Consumo.

**33.** Il fatto che l'abbonamento permetta al consumatore di fruire degli eventi sportivi a condizioni particolarmente vantaggiose, se rapportate alla somma del prezzo di acquisto dei singoli biglietti, non influisce sul giudizio di vessatorietà delle clausole contrattuali. Infatti, l'emissione di abbonamenti rientra nell'autonomia imprenditoriale di ogni società sportiva e, a fronte di un prezzo particolarmente favorevole per il consumatore, anche la Società percepisce un corrispettivo certo per la stagione sportiva.

**34.** Infine, l'applicazione alla società delle sanzioni disciplinate dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, a titolo di responsabilità oggettiva, non rileva nella valutazione di vessatorietà delle clausole contrattuali impiegate dal professionista, in quanto tale giudizio prescinde da ogni considerazione su eventuali profili di colpevolezza.

**35.** Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato alla Società che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

#### *La clausola di cui all'articolo 10*

**36.** La clausola in esame esclude il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di squalifica dello stadio, di obbligo di disputare gare a porte chiuse, di chiusure di settori, di riduzione di capienza dell'impianto e di disputa di partite in campo neutro e pone a carico del consumatore eventuali spese di trasferta. Questa clausola

disconosce dunque il diritto del consumatore: (i) a conseguire, in caso di inadempimento colpevole della Società, il rimborso di quota parte dell'abbonamento, nonché il risarcimento del danno e (ii) a ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il rimborso di quota parte dell'abbonamento. Tale clausola risulta quindi vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

**37.** La clausola in esame deroga agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c., il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. La clausola di cui all'art. 10 esclude la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili, negando al consumatore indennizzi e risarcimenti, allorché la cancellazione degli eventi sia imputabile a colpa della Società. In particolare, la clausola in esame risulta vessatoria pure nella parte in cui stabilisce che eventuali spese di trasferta sono ad esclusivo carico dell'abbonato anche per fatti imputabili al professionista, limitando illegittimamente la sua responsabilità in deroga all'art. 1218 c.c.

**38.** In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in valore proporzionale agli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento. Di conseguenza, ancorare la restituzione di quota parte dell'abbonamento alla sussistenza di una "colpa" della Società (o meglio, all'imputabilità della causa di mancato adempimento) esclude il diritto del consumatore alla restituzione *ex* artt. 1463-1464 c.c., derogando anche alla disciplina della ripetizione dell'indebito *ex* artt. 2033 ss. c.c. (espressamente richiamata all'art. 1463 c.c.).

**39.** Il giudizio di vessatorietà ora delineato è confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli "*Orientamenti*

sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori". Secondo il metodo cd. "comparativo" utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile<sup>9</sup>. Quanto alla valutazione di vessatorietà di cui all'art. 10 dei "Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20", che esclude il rimborso del rateo di abbonamento e il risarcimento dei danni in caso di mancata fruizione dell'evento, si rileva che essa pone il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall'applicazione degli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui la clausola in esame deroga.

**40.** Pertanto, la clausola di cui all'art. 10 risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determina a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed esclude i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 "per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale" (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), "Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio".

<sup>10</sup> Alla medesima conclusione giungono le ordinanze emesse in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova e in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra Movimento Consumatori e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. In tale ultima ordinanza, con riferimento all'ipotesi di "chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi", il giudice ha affermato che si verifica "un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un

### *La clausola di cui all'articolo 17*

**41.** La clausola di cui all'art. 17 risulta vessatoria in quanto attribuisce al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d'uso senza un giustificato motivo. In particolare, il professionista, in base alla citata disposizione “*si riserva il diritto di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l'emissione dell'abbonamento*”, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In proposito, non è del tutto irrilevante il fatto che, come asserito dalla società, la clausola non abbia mai avuto concreta applicazione.

**42.** Pertanto, la stessa, conformemente a quanto affermato in giurisprudenza<sup>11</sup>, risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera m), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

### *La clausola di cui all'articolo 18*

**43.** La clausola di cui all'articolo 18 risulta vessatoria essendo volta ad imporre per le controversie relative alle condizioni di abbonamento in esame la competenza esclusiva del foro di Genova, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, determinando a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'articolo 33, comma 2, lettera u), del Codice del Consumo prevede una presunzione di vessatorietà di siffatte clausole come da costante giurisprudenza<sup>12</sup>.

---

*inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita”.*

<sup>11</sup> Cfr. Cass. sentenza 17 marzo 2010, n. 6481 e Cass. sentenza 21 maggio 2008, n. 13051. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali in esame secondo il Tribunale di Genova (Ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), “[l'] illegittimità dell'art. 17 si manifesta in ragione della violazione dell'art. 33, secondo comma, lettera m) C.d.C nella parte in cui attribuisce in capo alla Società Genoa CFC, il diritto di modificare per sua univoca volontà, in ogni momento e con efficacia immediata, i termini e le condizioni contrattuali”.

<sup>12</sup> Cfr. tra l'altro, Cass. ordinanza 5 agosto 2005, n. 16574, Cass. ordinanza 6 settembre 2007, n. 18743, Cass. ordinanza, 26 settembre 2008, n. 24262, Cass. sentenza 26 aprile 2010, n. 9922, Cass. sentenza 13 agosto 2010, n. 18672, Cass. ordinanza, 20 agosto 2010, n. 18785, Cass. 10 giugno 2011, n. 12872 e Cass. civ. 25 gennaio 2018 n. 1951. Riguardo all'orientamento della Corte di Giustizia europea cfr. CGUE, 27 giugno 2000, causa C-240/98 e C-244/98 e CGUE, causa C-169/05. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali in esame secondo il Tribunale di Genova (ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), “avendo la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente chiarito che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), C.d.C., la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo, deve presumersi vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa;

**44.** A tale fine non rileva la presunta finalità della clausola di individuare un unico giudice per i contenziosi relativi al contratto di abbonamento, né che la maggior parte dei consumatori interessati risiede comunque nella zona di Genova.

**45.** Pertanto, la citata clausola risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

**46.** Per le motivazioni sopra esposte, le clausole contrattuali in esame risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà, *ex* articolo 33, comma 2, lettere *b*), *m*) e *u*), del Codice del Consumo e che Genoa CFC S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, debba essere disposta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della società Genoa CFC S.p.A. (<https://genoacfc.it/>); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito <https://genoacfc.it/> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

---

*presunzione, quella di vessatorietà della clausola derogatoria, che può essere vinta solo nell'ipotesi in cui il professionista provi che la previsione di altri fori sia frutto di trattativa individuale tra le parti".*

## DELIBERA

- a) che la clausola di cui all'art. 10 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*” della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la clausola di cui all'art. 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*” della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *m*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui all'art. 18 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti– Stagione 2019/20*” della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, e comma 2, lettera *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

## DISPONE

- a) che Genoa Cricket and Football Club S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento, ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:
- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
  - 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito <https://genoacfc.it/>, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;
- b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una

copia del predetto estratto, così come pubblicata sulla *home page* del sito <https://genoacfc.it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine o altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*